

Prot. n. 2021/4419595

DISPOSIZIONE N. 140 DEL 22 DICEMBRE 2021

Oggetto: Proroga tecnica dei contratti di appalto per Servizi di manutenzione e di sviluppo per i sistemi informativi a supporto della riscossione - Contratto G8L1 e G8L2. Proroga tecnica e variante contrattuale del contratto per Servizi software di AMS e NSS del sistema CCM - Contratto PCS3. Determina a contrarre ai sensi dell' art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Premesse

Come specificato nella Nota Tecnica del Responsabile del Procedimento del 20/12/2021 Prot n. 4358420, nel 2015, l'allora Equitalia S.p.A., oggi AdeR, con Bando pubblicato sulla GUUE, ha indetto una procedura aperta divisa in due lotti, per l'affidamento di Servizi di manutenzione e di sviluppo per i sistemi a supporto della riscossione (c.d. gara G8), della durata di 4 anni.

Il contratto relativo al lotto 1 (CIG 6520069326) (c.d. G8L1) è stato stipulato il 5 dicembre 2016 con il RTI avente come mandataria Consorzio Stabile Reply Public e mandanti SQS Italia S.p.A., Sistemi informativi S.r.l. e Solving Team S.r.l. per un importo economico pari a € 3.904.598,23 e per la durata di 4 anni.

Le attività ordinarie sono state regolarmente avviate, come previsto, a valle della fase di presa in carico il 2 gennaio 2017, fissando quindi la conclusione contrattuale al 2 gennaio 2021.

Il contratto relativo al lotto 2 cd. G8L2 (CIG 65200779BE) è stato sottoscritto con il RTI avente come mandataria NTT DATA Italia S.p.A. e mandanti Softlab S.p.A. e DSG S.p.A. il 26 luglio 2017 per un importo economico pari a € 3.409.196,60 e durata di 4 anni.

Le attività ordinarie relative al suddetto contratto sono state regolarmente avviate, come previsto, a valle della fase di presa in carico il 2 ottobre 2017, fissando quindi la conclusione contrattuale al 2 ottobre 2021.

Per i servizi di manutenzione correttiva ed adeguativa (AMS) e i servizi di nuovi sviluppi (NSS) del sistema di Customer Communication Management (CCM), nel 2017, AdeR ha sottoscritto un Appalto Specifico nell'ambito dell'Accordo Quadro Consip denominato "Servizi Applicativi" CIG 7002531F5F, della durata di 4 anni con il RTI avente come mandataria IBM Italia S.p.A. e mandanti Sistemi informativi S.r.l., Consorzio Publica Utilitas e Consorzio Reply Public Sector.

Il contratto, denominato PCS3, è stato stipulato il 20 ottobre 2017 per un importo economico pari a € 2.758.999,60 oltre IVA e per una durata di 4 anni. Le attività ordinarie sono regolarmente state avviate, come previsto a valle della

fase di presa in carico, il 21 novembre 2017 determinando quindi la scadenza del contratto al 20 novembre 2021.

In previsione della scadenza dei suddetti contratti AdeR ha tempestivamente avviato le necessarie procedure di gara dirette ad individuare i nuovi operatori economici che eseguiranno i servizi di cui ai contratti sopracitati. A tal riguardo, sono state avviate le seguenti procedure:

- il 05/11/2020 è stato avviato l'Appalto Specifico, nell'ambito dell'Accordo Quadro CONSIP "Servizi Applicativi 2" lotto n. 6, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi ICT di sviluppo e manutenzione per la Piattaforma Centralizzazione Stampe (PCS4), in ragione dell'erosione del budget.
- il 23/12/2020 ed il 11/1/2021, sono state avviati due appalti specifici nell'ambito dell'Accordo Quadro CONSIP "Servizi Applicativi 2", Lotto 6 aventi ad oggetto servizi ricompresi nei contratti G8L1 E G8L2. Tali procedure sono state individuate rispettivamente con l'acronimo G13A e G13B.

Le predette procedure sono state annullate in seguito alla comunicazione di CONSIP Prot. n. 4014/2021 del 29 gennaio 2021, con cui è stato reso noto l'accoglimento del ricorso di un concorrente che aveva partecipato all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in questione. La sentenza di accoglimento di detto ricorso ha, quindi, comportato la modifica della composizione dei concorrenti aggiudicatari dell'Accordo Quadro e dunque da invitare agli indicendi Appalti Specifici.

In considerazione di quanto sopra AdeR ha provveduto a reindire i nuovi Appalti Specifici rispettivamente per PCS4 il 24 marzo 2021 e per G13A e G13B il 31 marzo 2021.

Nelle more dell'aggiudicazione degli indicati AS, per far fronte alla necessità di gestire alcune attività urgenti che sono state sospese per mancanza di copertura economica, per tutti e 3 i contratti sono state disposte delle apposite proroghe tecniche, per effetto delle quali i termini di scadenza contrattuale sono stati prorogati al 31 dicembre 2021.

Gli indicati A.S., a valle del confronto concorrenziale, sono stati aggiudicati tutti al RTI Reply S.p.A. (mandataria), rispettivamente nelle seguenti date

- PCS4 il 6/10/2021;
- G13A il 19/10/2021;
- G13B il 13/10/2021.

Il contratto PCS4 è stato sottoscritto in data 22/11/2021 e sono state avviate tutte le attività necessarie all'avvio dei servizi, compreso il passaggio iniziale delle competenze, il cui completamento è previsto per 31/12/2021.

Senonchè, ragioni esogene determinate dalla riforma normativa relativa al sistema di remunerazione della riscossione, hanno comportato l'esigenza di dare priorità ad attività differenti rispetto al sopracitato passaggio di competenze, con un conseguente rallentamento dello stesso.

Il competente settore ha stimato di completare le attività di trasferimento delle conoscenze e relativo avvio dei servizi contrattuali del nuovo contratto per il 15/01/2022.

Sulla base di tale scenario, il Settore Demand & Delivery Riscossione, Enti e Contribuenti ha manifestato la necessità di prorogare la scadenza contrattuale PCS3 per la sola attività di MAC di ulteriori 15 giorni rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2021.

L'importo necessario a garantire la copertura economica per ulteriori 15 giorni per il solo servizio di MAC corrisponde a € 3.889,88. Tale importo è garantito attraverso la rimodulazione tra le diverse voci del corrispettivo contrattuale residuo, come riportato nella seguente tabella, da porsi in essere ai sensi dell'art. 311, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 applicabile *ratione temporis*:

Servizio	Residuo	Variazione	Rimodulazione
MEV (a consumo)	87.765,85 €	-3.889,88 €	83.875,98 €
AS (a consumo)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MAC (canone € 7.779,75 al mese)	0,00 €	3.889,88 €	3.889,88 €
Totale	87.765,85 €	0,00 €	87.765,85 €

Relativamente, invece, all'aggiudicazione delle procedure G13A e G13B, la ISED S.p.A., quale mandante del RTI Telecom Italia S.p.A. classificatosi al secondo posto nelle rispettive graduatorie, ha proposto ricorso al TAR per ottenerne l'annullamento.

In ragione di quanto sopra, pertanto, in attesa della conclusione dei giudizi promossi dalla ISED, si rende necessario garantire la prosecuzione dei servizi nelle more del passaggio delle competenze tra fornitore uscente e subentrante, che si prevede non possa essere avviato prima del 15 febbraio 2022 con conclusione prevista per il successivo 15 marzo.

Pertanto, con apposite RdA, al fine di garantire i relativi servizi, il Settore Demand & Delivery Riscossione, Enti e Contribuenti ha richiesto di disporre una proroga dei contratti G8L1 e G8L2 fino alla data del 31 marzo 2022, con previsione della facoltà di recesso laddove si dovesse anticipare l'avvio e la conclusione dei citati passaggi di competenze.

Dal punto di vista economico, entrambi i contratti hanno un residuo che permette di gestire la prosecuzione di tre mesi di attività, prevedendo un incremento di spesa per i servizi di MEV e MAC, come riportato nello schema di seguito:

G8L1

Servizio	Residuo	Variazione	Rimodulazione
MEV (a consumo)	€ 187.179,14	€ 57.042,95	€ 244.222,09
AS (a consumo)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MAC (canone € 9.400,24 al mese)	€ 0,00	€ 28.200,72	€ 28.200,72
Totale	€ 187.179,14	€ 85.243,66	€ 272.422,80

G8L2

Servizio	Residuo	Variazione	Rimodulazione
MEV (a consumo)	€ 141.239,11	€ 49.503,59	€ 190.742,70
AS (a consumo)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MAC (canone € 5.072,51 al mese)	€ 0,00	€ 15.217,53	€ 15.217,53
Totale	€ 141.239,11	€ 64.721,12	€ 205.960,23

Non sono stati previsti ulteriori oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, in quanto per i servizi affidati non si ravvisano modifiche sostanziali ed il fornitore ha già provveduto ad espletare le attività di sicurezza connesse.

L'impegno di spesa complessivo è coerente con quanto previsto nel Budget Triennale 2021-2023 deliberato dal Comitato di Gestione del 22 luglio 2021 e nel Budget Triennale 2022-2024 deliberato dal Comitato di Gestione del 28 ottobre 2021.

Tutte le strutture competenti hanno validato le suddette richieste di acquisto.

CONSIDERAZIONI

Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alla normativa dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza di quanto chiarito dall'Anac con comunicato dell'11 maggio 2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Al fine di garantire la continuità delle attività di cui alle premesse, fondamentali per assicurare la regolare erogazione dei servizi informatici propedeutici all'espletamento delle attività istituzionali di AdeR, tenuto conto del prolungamento delle tempistiche occorrenti all'indizione della nuova procedura di gara per individuare i nuovi operatori economici, riconducibile a fattori esogeni, non imputabili alla stazione appaltante, si rende necessario disporre una proroga tecnica degli attuali contratti. Inoltre, per il solo contratto PCS3 va disposta contestualmente alla proroga una variante attraverso una rimodulazione dei corrispettivi contrattuali residui.

A tal riguardo per quanto attiene all'introduzione di una **variante contrattuale** avente ad oggetto i servizi di cui al contratto PCS3, si evidenzia che l'art. 311, comma 3 del Dpr 207/2010 prevede espressamente che:

"Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante".

Nel caso in esame la variazione è dipesa da circostanze imprevedibili e garantisce una migliore funzionalità dei servizi.

Per quanto attiene, altresì, alla proroga tecnica dei contratti G8L1 e G8L2, anch'essi disciplinati ratione temporis dal D.Lgs. n. 163/2006, questa trova la sua giustificazione nel principio di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione e, più precisamente, discende dal bilanciamento del principio di continuità dell'azione della pubblica amministrazione e il principio comunitario di libera concorrenza che si trova alla base dell'imperativo di bandire procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di commesse pubbliche.

Il ricorso alla proroga cd. "tecnica", costituendo una deroga alle ordinarie procedure concorsuali per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, deve ritenersi legittima se causato da fattori esterni e non imputabili alla Stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2151/2011; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, n. 251/2012; comunicato del Presidente ANAC del 4 novembre 2015).

Nel caso di specie, il prolungamento delle operazioni di gara è avvenuto per fatti non imputabili ad AdeR rappresentati dalla comunicazione di CONSIP Prot. n. 4014/2021 del 29 gennaio 2021, in seguito alla quale è stato necessario annullare le procedure G13A, G13B e PCS4, ed ulteriormente aggravato dall'impugnazione delle successive aggiudicazioni di G13 e G13B e dai recenti interventi normativi in tema di remunerazione della riscossione, che hanno rallentato il passaggio di consegna nell'ambito del contratto PCS4.

Ciò premesso, al fine di garantire la continuità delle attività sottese ai contratti in parola, fondamentali per assicurare la regolare erogazione dei servizi informatici propedeutici all'espletamento delle attività istituzionali, è necessario il ricorso ad una proroga tecnica per tutti i contratti, con la previsione per il solo contratto PCS3 di una variante da realizzare attraverso una rimodulazione degli importi residui.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto

Il Direttore dell'Area Innovazione e Servizi Operativi, in base ai poteri conferiti dal Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con Procura Speciale del 25 novembre 2021, Rep. n. 176494 - Raccolta n. 11556

DISPONE

- **la proroga tecnica** dei contratti G8L1 (CIG 6520069326) e G8L2 (CIG 65200779BE), **dal 01/01/2022 al 31/03/2022**, con la previsione di un impegno massimo di spesa, rispettivamente pari a:
 - **per il contratto G8L1** (CIG 6520069326) ad € 85.243,66, oltre IVA, così ripartito:
 - Manutenzione correttiva € 28.200,72;
 - Manutenzione evolutiva € 57.042,95;
 - **per il contratto G8L2** (CIG 65200779BE) con la previsione di un impegno massimo di spesa pari a € 64.721,12 oltre IVA, così ripartito:
 - Manutenzione correttiva € 15.217,53;
 - Manutenzione evolutiva € 49.503,59;
- **la proroga** del contratto PCS3 (CIG 7002531F5F) dal 01/01/2022 al 15/01/2022 con contestuale rimodulazione del corrispettivo residuo

come specificato in premessa ai sensi dell'art. 311, comma 3 del dpr 207/2010;

- che per tutto quanto non espressamente previsto e/o modificato e non espressamente derogato, restano ferme le disposizioni dei relativi contratti;
- che ciascun fornitore dovrà conseguentemente integrare la cauzione definitiva prestata all'atto della stipulazione del contratto;
- che la proroga tecnica con variante sarà sottoscritta nella forma della scrittura privata con firma digitale;
- che Agenzia delle entrate-Riscossione, in ragione della imminente sottoscrizione dei contratti G13A e G13B, potrà recedere anticipatamente dai contratti G8L1 e G8L2, con un semplice preavviso di 30 giorni. In tali ipotesi, il Fornitore avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni regolarmente eseguite fino alla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte di AdeR, rinunciando sin d'ora a qualsiasi indennizzo e/o risarcimento, anche a titolo di mancato guadagno per le prestazioni non ancora eseguite
- il Responsabile dell'Ufficio Gare e Appalti provvederà ad inoltrare presso gli uffici competenti le istanze dirette a verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 fatti salvi i certificati - relativi ai fornitori di cui al presente Contratto ed aggiudicatari di altre procedure - ricevuti, o in via di ricezione, da parte delle amministrazioni competenti.

Il Direttore
Marco Balassi
(firmato digitalmente)